

Publicato il 29/07/2025

N. 15039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04204/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero **di** registro generale 4204 del 2025, proposto da Arco International s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Ciaffi e Vincenzo Ciaffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Ciaffi in Roma, via Emilio Faà **di** Bruno 87;

contro

il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agencia delle entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento **di** diniego del Mimit n. u0002244 avente ad oggetto certificazione del credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design, comunicato in data 10/01/2025 a mezzo pec;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti **di** costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'Agenzia delle entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Arco International s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ritenuto che le attività svolte dalla ricorrente non fossero ammissibili al credito d'imposta per le attività **di** ricerca e sviluppo istituito dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 145/2013 e maturato nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019. In particolare, il Ministero ha ritenuto che le certificazioni presentate ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legge n. 73 del 2022 non fossero idonee ad attestare tale qualificazione, rilevando l'assenza **di** tre dei cinque requisiti fondamentali previsti dal **Manuale di Frascati** e richiamati dalle linee guida del 2024, ossia la novità, la sistematicità e la riproducibilità dell'innovazione.

Il ricorso è affidato a quattro motivi **di** gravame, con cui la ricorrente lamenta, in via principale:

- i) il difetto **di** istruttoria e **di** motivazione, in quanto il Ministero avrebbe limitato il controllo a un'analisi superficiale e formale delle certificazioni dei progetti **di** ricerca e sviluppo, senza svolgere una verifica approfondita e sostanziale dei requisiti tecnici richiesti;
- ii) la violazione del principio **di** irretroattività e della gerarchia delle fonti normative, in quanto il provvedimento impugnato applica i criteri più restrittivi introdotti dal d.P.C.m. 15 settembre 2023 e dal d.m. 26 maggio 2020, che definiscono nuove modalità **di** qualificazione e certificazione delle attività **di** ricerca e sviluppo, invece dei criteri previsti dall'art. 3 del d.l. 145 del 2013 e dal decreto interministeriale 27 maggio 2015, in vigore per i periodi **di** imposta 2017-2019 oggetto **di** certificazione;
- iii) l'illegittima applicazione retroattiva dei criteri interpretativi sopravvenuti, ripresi dal **Manuale di Frascati** e recepiti nelle nuove linee guida del 2024, non vigenti né conoscibili nel periodo 2017-2019, in violazione della normativa applicabile all'epoca e in particolare dell'art. 3 del d.l. 145 del 2013.

In via subordinata, ha inoltre contestato, con il quarto motivo **di** ricorso, la violazione **di** legge e dell'art. 4 del d.P.C.m. del 15 settembre 2023, avendo il Ministero omesso sia l'indicazione del "piano **di** controllo" previsto dalla normativa, sia lo svolgimento **di** una concreta e adeguata istruttoria tecnica sulle attività oggetto **di** certificazione. A tal fine, ha chiesto l'espletamento **di** una verifica tecnica, al fine **di** accertare la reale natura delle attività contestate.

Resistono in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia delle entrate, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

La novità e particolarità delle questioni sollevate con i motivi **di** ricorso impongono una preliminare ricostruzione del quadro normativo **di** riferimento.

Con l'art. 3 del decreto legge 145 del 2013, il legislatore ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuino investimenti nelle attività **di** ricerca e sviluppo.

Ai fini dell'accesso a tali benefici, l'art. 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con legge 122/2022, ha introdotto la possibilità per le imprese **di** richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti svolti o da svolgere, classificandoli nell'ambito delle attività **di** ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica. La certificazione, in caso **di** esito positivo del controllo da parte del Ministero, esplica "effetti vincolanti" nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento alla riconducibilità del progetto alle attività **di** ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o design e ideazione estetica.

Ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.m. del 15 settembre 2023 tale facoltà è stata estesa non solo ai contribuenti che intendano svolgere, successivamente all'istituzione della figura del certificatore, attività **di** ricerca e sviluppo per accedere al credito d'imposta, ma anche a coloro che abbiano già effettuato investimenti in attività classificabili e ammissibili al credito d'imposta per ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Tanto premesso, in assenza **di** un'espressa graduazione dei motivi **di**

ricorso, il Collegio ritiene **di** dover esaminare prioritariamente quelle censure che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato (cfr. Cons. **di** Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015).

In particolare, occorre muovere dall'esame del secondo e del terzo motivo, logicamente prioritari in quanto concernono la definizione del corretto quadro normativo e interpretativo cui l'amministrazione era tenuta a conformarsi nella valutazione della certificazione.

La questione interpretativa che la presente controversia pone attiene in particolare all'applicabilità dei criteri previsti dal **Manuale di Frascati** dell'Ocse quale parametro **di** riferimento per la qualificazione delle attività **di** ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013.

In particolare, si discute se tali criteri possano essere applicati retroattivamente ai periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore delle disposizioni normative e interpretative che ne hanno sancito l'adozione ufficiale, ossia antecedentemente alla legge 160 del 2019 e ai successivi chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.

I motivi sono fondati, in quanto la spettanza del credito **di** imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n.145 del 2013 deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d'imposta **di** riferimento.

In particolare, prima delle modifiche introdotte con la legge 160 del 2019, il perimetro oggettivo dell'agevolazione era compiutamente ed esclusivamente definito dall'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013, istitutivo della misura, e dal relativo decreto interministeriale **di** attuazione del 27 maggio 2015.

Il comma 4 dell'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013 descrive, in termini

positivi, le attività **di** ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio, includendo:

a) lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione **di** nuove conoscenze sui fondamenti **di** fenomeni e fatti osservabili, senza previsione **di** applicazioni o utilizzi pratici diretti;

b) attività **di** ricerca pianificata o indagini critiche volte ad acquisire nuove conoscenze utili allo sviluppo **di** nuovi prodotti, processi o servizi, al miglioramento **di** quelli esistenti, o alla creazione **di** componenti **di** sistemi complessi necessari alla ricerca industriale (esclusi i prototipi previsti al punto successivo);

c) attività **di** acquisizione, combinazione, organizzazione e utilizzo **di** conoscenze e competenze scientifiche, tecnologiche e commerciali per produrre piani, progetti o disegni **di** nuovi prodotti, processi o servizi, o modifiche migliorative. Tali attività comprendono anche la definizione concettuale, la pianificazione e la documentazione necessarie, purché non destinate a uso commerciale. Rientrano altresì la realizzazione **di** prototipi utilizzabili commercialmente e progetti pilota per esperimenti tecnologici o commerciali, a condizione che il prototipo sia il prodotto finale e il cui costo **di** fabbricazione renda impraticabile l'uso esclusivo a fini dimostrativi o **di** convalida;

d) attività **di** produzione e collaudo **di** prodotti, processi e servizi, a patto che tali attività non siano svolte con finalità industriali o commerciali.

Di contro, il comma 5 esclude espressamente dal credito d'imposta le attività che si risolvono in modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, linee produttive, processi **di** fabbricazione o servizi esistenti, anche se tali modifiche comportano miglioramenti.

A conferma **di** tale impostazione, anche la prassi amministrativa

consolidata fino al 2019 non ha mai contemplato il ricorso ai criteri del **Manuale di Frascati**. Dopo l'introduzione della misura, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E del 2016, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, rinviando espressamente alla circolare del Mi.s.e. n. 46586 del 2009, la quale individuava nel **Manuale di Oslo** lo strumento concettuale **di** riferimento per la qualificazione delle attività agevolabili. Questi documenti interpretativi sottolineavano come la finalità dell'agevolazione fosse quella **di** sostenere l'impegno dell'impresa nel migliorare processi e prodotti, incrementando la competitività del sistema economico, e non quella **di** contribuire all'incremento dello stock **di** conoscenze scientifiche o tecniche a livello sistemico, requisito invece previsto dal **Manuale di Frascati** per qualificare un'attività come ricerca e sviluppo.

Che poi, nel corso del tempo, l'Amministrazione abbia mutato orientamento è un elemento che non può essere valorizzato in suo favore; al contrario, lo stesso *revirement* suffraga la tesi esattamente opposta, ovvero l'originaria non applicabilità dei criteri del **Manuale di Frascati**.

È solo a partire dal 2018, infatti, che il Ministero dello sviluppo economico (con la Circolare n. 59990 del 2018) e, successivamente, l'Agenzia delle entrate (con la Risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019) hanno adottato un'interpretazione innovativa, individuando nei cinque criteri delineati dal **Manuale di Frascati** il paradigma **di** riferimento per qualificare le attività **di** ricerca e sviluppo (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità).

Tale nuova impostazione interpretativa è stata però formalmente recepita e normativizzata solo con l'art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre

2019, n. 160 (Legge **di** Bilancio 2020), che ha operato un richiamo espresso al **Manuale di Frascati**, elevando i principi in esso contenuti a criteri normativi ufficiali per la qualificazione delle attività **di** ricerca e sviluppo ammissibili all'agevolazione fiscale. Tale applicazione è stata poi confermata dal Ministero dello sviluppo economico nel relativo decreto attuativo del 26 maggio 2020 e nelle Linee guida approvate con decreto direttoriale del 4 luglio 2024.

Pertanto, solo a partire dal periodo d'imposta 2020, con l'introduzione del nuovo credito d'imposta per ricerca e sviluppo, il legislatore ha adottato una qualificazione più restrittiva delle attività agevolabili, vincolandone l'ammissibilità al rispetto congiunto dei cinque criteri individuati dal **Manuale di Frascati**: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità. In tale contesto, è stato inoltre previsto che la "novità" richiesta debba essere intesa in senso assoluto, ossia come progresso conoscitivo non ancora acquisito a livello globale, e non più come semplice innovazione interna all'impresa, come invece consentito dall'approccio più ampio e flessibile del **Manuale di Oslo**.

La norma, tuttavia, non dispone che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Al riguardo, non può essere condivisa la tesi ripetutamente ribadita dall'amministrazione, secondo cui il **Manuale di Frascati**, in quanto fonte meramente interpretativa della normativa interna, potrebbe trovare applicazione retroattiva ai periodi d'imposta precedenti al suo effettivo recepimento normativo.

Innanzitutto, non può ritenersi che una prassi interpretativa possa sostituire o modificare retroattivamente il dettato normativo esplicito

contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 145/2013, che già definiva in modo completo il perimetro delle attività **di** ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio fiscale; perimetro che non può poi essere artificiosamente ridotto in via meramente interpretativa, introducendo *ex post* presupposti ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli già fissati dal legislatore, che ha invece disciplinato in modo esaustivo la materia fin dall'origine.

In secondo luogo, lo stesso recepimento espresso del **Manuale di Frascati** ad opera della legge n. 160 del 2019 conferma in modo chiaro che, fino a quel momento, i criteri ivi contenuti non avevano trovato ingresso nel nostro ordinamento. Se, infatti, il **Manuale** fosse stato già applicabile in forza **di** una presunta natura interpretativa "immanente", non si spiegherebbe la necessità **di** un formale intervento legislativo per introdurlo espressamente come parametro vincolante a partire dal periodo d'imposta 2020. Ne discende, pertanto, che il legislatore ha inteso attribuire per la prima volta a tale documento una valenza normativa primaria, circoscrivendone consapevolmente l'efficacia ai soli periodi d'imposta successivi, con esclusione **di** ogni efficacia retroattiva. In tale contesto, l'applicazione retroattiva dei criteri contenuti nel **Manuale di Frascati** finirebbe per ledere il legittimo affidamento dell'impresa, che ha pianificato e realizzato le attività **di** ricerca e sviluppo confidando legittimamente nel quadro normativo vigente *ratione temporis*, delineato dall'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013 e dal relativo decreto attuativo del 2015, e che **di** certo non avrebbe potuto prevedere un futuro e radicale mutamento dei criteri interpretativi - non previsti dalla normativa all'epoca vigente -, che solo successivamente e con effetto dal periodo d'imposta 2020, sono stati formalmente recepiti nell'ordinamento.

È altresì significativo osservare che neppure la prassi della Commissione europea - richiamata dal Ministero per giustificare l'applicazione retroattiva dei criteri del **Manuale di Frascati** - adotta, ai fini della valutazione degli aiuti **di** Stato in materia **di** ricerca e sviluppo, l'edizione del 2015 **di** tale documento. Al contrario, la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2014, espressamente richiamata dalla difesa dell'amministrazione, fa riferimento all'edizione del **Manuale di Frascati** del 2002, che recepisce una nozione **di** attività **di** ricerca e sviluppo significativamente più ampia e flessibile rispetto a quella delineata nella versione del 2015, e quindi difficilmente compatibile con l'approccio più restrittivo seguito dalla recente prassi nazionale. Il **Manuale di Frascati** del 2002 si limita infatti a ritenere che un'attività rientri nella definizione **di** ricerca e sviluppo a condizione che il suo obiettivo principale sia quello **di** conseguire miglioramenti tecnici sul prodotto o sul processo (*"If the primary objective is to make further technical improvements on the product or process, then the work comes within the definition of R&D"*), senza che vi sia la necessità **di** valutare se tali miglioramenti sarebbero stati possibili sulla base dello stato dell'arte del settore **di** riferimento.

Del resto, la stessa Comunicazione del 2014 chiarisce che i criteri in essa stabiliti si applicano alle misure che rientrano nella disciplina degli aiuti **di** Stato, e non agli incentivi fiscali a carattere generale, come il credito d'imposta **di** cui all'art. 3 del d.l. 145/2013, che - proprio in quanto misura non selettiva - non è soggetto all'obbligo **di** notifica preventiva alla Commissione europea.

Tale ricostruzione normativa trova pieno riscontro nell'orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria, che a più riprese ha accertato

l'illegittimità degli atti **di** recupero emessi dall'Amministrazione finanziaria quando fondati sull'applicazione retroattiva dei criteri del **Manuale di Frascati**, non ancora recepiti nell'ordinamento nei periodi d'imposta **di** riferimento (cfr. C.t.p. Aosta, n. 12 del 2022; C.g.t. Palermo, n. 1686 del 2023; C.g.t. Cosenza, n. 5736 del 2023; C.g.t. Lecce, n. 738 del 2024; C.g.t. Bologna, n. 79 del 2025; C.g.t. Bologna, n. 116 del 2025; C.g.t. Brescia, n. 46 del 2025; C.g.t. Napoli, n. 1694 del 2025; C.g.t. Oristano, n. 9 del 2025; C.g.t. Vicenza, n. 92 del 2025).

I medesimi principi risultano, infatti, pienamente applicabili anche al caso **di** specie, sebbene l'impugnazione non riguardi un atto **di** recupero dell'Agenzia delle entrate, bensì il provvedimento ministeriale con cui è stata disconosciuta la validità della certificazione prevista dall'art. 23 del d.l. n. 73 del 2022.

L'applicazione retroattiva dei criteri previsti dal **Manuale di Frascati** non può neppure trovare fondamento nell'art. 3, comma 5, del d.P.C.m. 15 settembre 2023 né nelle relative Linee guida **di** attuazione, che hanno esteso tali principi anche alle certificazioni relative ai periodi d'imposta 2015-2019. Tale disposizione, **di** rango meramente regolamentare, non può infatti costituire la base normativa per un'estensione retroattiva dell'applicazione del **Manuale**.

Un simile intervento retroattivo si porrebbe infatti in evidente contrasto con il principio **di** irretroattività delle norme tributarie, sancito dall'art. 11 delle Preleggi e rafforzato in ambito fiscale dallo Statuto dei diritti del contribuente, che lo eleva a principio generale inderogabile dell'ordinamento. È pur vero che l'irretroattività assume una portata assoluta e inderogabile soltanto in materia penale, come previsto dall'art. 25 della Costituzione; tuttavia, poiché in ambito tributario tale principio

è posto da una legge ordinaria, esso può essere derogato esclusivamente da una norma **di** pari rango. **Di** conseguenza, una norma secondaria, come il d.P.C.m. in questione, non può legittimamente introdurre una deroga a tale principio, estendendo retroattivamente l'applicazione dei criteri del **Manuale di Frascati**.

Alla luce **di** quanto esposto, si impone pertanto la disapplicazione **di** detta disposizione regolamentare, ancorché non impugnata, nella parte in cui estende retroattivamente l'applicazione dei criteri del **Manuale** al credito d'imposta previsto dall'art. 3 del d.l. 145/2013. La giurisprudenza, ormai pacifica, ammette infatti un sindacato incidentale, esercitabile anche d'ufficio dal giudice amministrativo, volto a verificare la legittimità delle norme regolamentari (cfr. Cons. **di** Stato, 24 luglio 1993, n. 799).

Venendo al caso in esame, l'Amministrazione ha fondato la propria valutazione negativa esclusivamente sull'applicazione dei criteri previsti dal **Manuale di Frascati**, come recepiti nelle Linee guida del 2024. Tale provvedimento, come si legge espressamente nelle premesse dell'atto amministrativo impugnato, richiama e ribadisce l'obbligo per il certificatore **di** conformarsi ai cinque criteri fondamentali individuati dal **Manuale** (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità/riproducibilità), assumendoli come paradigma vincolante anche per l'interpretazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013.

Su queste premesse, il Ministero ha motivato il disconoscimento del beneficio evidenziando la *“mancanza e comunque la mancata dimostrazione per tutti e 5 i progetti (...) del superamento **di** almeno 3 dei 5 requisiti fondamentali previsti dalle Linee Guida alla Sezione 1.1.3”*, con specifico riferimento ai criteri della novità, della sistematicità

e della riproducibilità.

Sotto il profilo della novità, in particolare, l'Amministrazione contesta la mancanza **di** una dimostrazione adeguata del requisito inteso in senso assoluto, ovvero come incremento dello stock **di** conoscenze scientifiche a livello settoriale e non semplicemente aziendale. Secondo l'Amministrazione, la società avrebbe omesso **di** fornire una descrizione adeguata dello stato dell'arte e un confronto articolato con le soluzioni tecnologiche già disponibili, come richiesto dalle Linee guida e, a monte, dallo stesso **Manuale di Frascati**. Ritiene, quindi, che le attività **di** ricerca svolte siano autoriferite, cioè circoscritte all'ambito interno dell'impresa, e non idonee a produrre risultati nuovi e rilevanti a livello generale.

La valutazione del Ministero si è perciò basata solamente sull'applicazione dei criteri del **Manuale di Frascati**, formalmente recepiti solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020, applicandoli retroattivamente al credito d'imposta maturato dalla ricorrente e disciplinato dall'art. 3 del decreto legge n. 145/2013.

Al riguardo, non può essere condiviso l'assunto difensivo secondo cui il Ministero avrebbe escluso l'ammissibilità delle attività al credito d'imposta principalmente in quanto riconducibili all'innovazione **di** processo, attribuendo invece un rilievo meramente secondario alla mancata sussistenza dei criteri del **Manuale di Frascati**.

In primo luogo, i due profili - da un lato, la qualificazione delle attività come innovazione **di** processo e, dall'altro, la carenza dei requisiti **di** novità, sistematicità e riproducibilità - non sono autonomi, ma strettamente interconnessi: è proprio l'adozione da parte dell'amministrazione **di** una nozione restrittiva **di** "ricerca e sviluppo",

mutuata dai criteri stringenti del **Manuale di Frascati**, a indurla a classificare le attività come “mera innovazione **di** processo”. In altri termini, è proprio perché l’amministrazione ha assunto come parametro il concetto **di** “novità assoluta” - ossia un incremento dello stock **di** conoscenze scientifiche e tecnologiche a livello globale - che ha ritenuto che l’attività non integrasse una vera e propria attività **di** ricerca e sviluppo, declassandola a semplice innovazione interna.

In secondo luogo, il provvedimento impugnato dedica oltre dieci pagine all’esame dettagliato dell’insussistenza dei criteri previsti dal **Manuale di Frascati**, soffermandosi con ampie argomentazioni sul difetto **di** novità, sistematicità e riproducibilità. La mancata rispondenza a tali criteri ha perciò costituito l’asse portante della motivazione, e non certo un argomento accessorio o secondario.

Da tali considerazioni discende la fondatezza del secondo e del terzo motivo **di** ricorso, con i quali la ricorrente ha censurato l’illegittima applicazione retroattiva dei criteri previsti dal **Manuale di Frascati** dell’OCSE - e del d.m. 26 maggio 2020 che li ha formalmente recepiti - come parametro vincolante per la qualificazione delle attività **di** ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta **di** cui all’art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013.

Tanto determina, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, l’annullamento del provvedimento impugnato, previa disapplicazione dell’art. 3, comma 5, del d.P.C.m. 15 settembre 2023 e delle relative linee guida **di** attuazione, nella parte in cui estendono l’applicazione dei criteri del **Manuale di Frascati** al credito d’imposta **di** cui all’art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013. L’amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi, conformandosi al corretto quadro normativo e

interpretativo delineato in motivazione.

L'esame del primo motivo, relativo al difetto **di** istruttoria e **di** motivazione, resta assorbito, atteso che l'amministrazione sarà tenuta a rieditare il potere in base ai criteri applicabili *ratione temporis*.

Parimenti assorbito è il quarto motivo, proposto in via meramente subordinata, che resta superato dall'accoglimento dei motivi principali.

La portata interpretativa della pronuncia giustifica la compensazione delle spese **di** lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei termini e con gli effetti **di** cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera **di** consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario

Giulia La Malfa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giulia La Malfa

IL PRESIDENTE

Francesco Mele

IL SEGRETARIO